ORDINAMENTO DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DI SEGRETERIA E AUSILIARIO DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 63

Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato

Per quanto non previsto dalla presente legge, sono applicabili le norme del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e del regolamento di esecuzione.

Versione in vigore dal 5 maggio 1964, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento delle carriere del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato
Estremi	Legge 10 aprile 1964, n. 193
Titolo	VIII — Disposizioni di attuazione e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-carriere-del-personale-di-segreteria-e-ausiliario/art-63-rinvio-allo-statuto-degli-impiegati-civili-dello-stato

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it